



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 7 giugno 2010 (15.06)  
(OR. en)**

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2008/0098 (COD)**

---

**9459/10  
ADD 1**

**MI 134  
ENT 47  
COMPET 148  
CODEC 395**

**ADDENDUM ALLA NOTA**

---

del: Segretariato generale del Consiglio / Presidenza

al: Consiglio "Competitività" del 25 e 26 maggio 2010

---

n. prop. Comm.: 10037/08 MI 167 ENT 110 COMPET 197 CODEC 676

---

Oggetto : Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio  
che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da  
costruzione  
*- Accordo politico*

---

## **Dichiarazione della Commissione europea sul miglioramento della regolamentazione**

La Commissione sostiene, in uno spirito di compromesso, l'accordo politico del Consiglio sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione.

La Commissione rammenta tuttavia che la proposta rientra nella sua strategia di semplificazione e pertanto si rammarica che il testo convenuto in ultima analisi dal Consiglio, in particolare gli articoli da 3 a 6, possa comportare per le imprese oneri amministrativi ed in materia di prove eccessivi, come rilevato nella valutazione d'impatto che accompagna la proposta originaria. Ciò non sarebbe pertanto in linea con i principi del miglioramento della regolamentazione e con l'obiettivo più ampio di ridurre gli oneri amministrativi derivanti dalla normativa UE, in linea con le conclusioni del Consiglio europeo del marzo 2007.

La Commissione intende sorvegliare in particolare quest'aspetto della regolamentazione ed includerà le sue conclusioni nella relazione che presenterà al Parlamento europeo e al Consiglio cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

### **Dichiarazione della Commissione europea sulla vigilanza del mercato**

La Commissione ritiene che alla luce del considerando 34 bis e in linea con lo spirito dell'articolo 5, paragrafo 3 e dell'articolo 7, paragrafo 3, le autorità di uno Stato membro possono, all'occorrenza, adottare le misure necessarie per un prodotto immesso o reso disponibile sul loro mercato se la dichiarazione di prestazione non contiene la prestazione relativa alle caratteristiche essenziali per le quali esistono requisiti per quel prodotto ed il suo uso o usi previsti dichiarati, o se le prestazioni dichiarate non corrispondono a tali requisiti, nello stesso Stato membro o in parti del suo territorio. Le misure devono essere proporzionate ai rischi connessi e non dovrebbero comportare una frammentazione del mercato interno.

### **Dichiarazione comune di Francia, Germania, Austria e Portogallo**

La Francia, la Germania, l'Austria e il Portogallo si associano all'accordo politico raggiunto in sede di Consiglio "Competitività" dopo due anni di discussioni in sede di Consiglio.

Essi sottolineano tuttavia che gli attuali elenchi di atti delegati e di attuazione, in particolare gli atti delegati di cui all'articolo 50, lettere a), b), f), g) e h), meritano un riesame in seconda lettura insieme al Parlamento europeo.

## **Dichiarazione comune di Svezia e Austria sulle sostanze pericolose**

In linea con il considerando 21 bis è importante migliorare ulteriormente l'informazione destinata agli utilizzatori riguardo al contenuto eventuale di sostanze pericolose nei prodotti da costruzione. Ciò riveste un'importanza particolare dal momento che quasi tutti i prodotti da costruzione sono considerati "articoli" ai fini del regolamento n. 1907/2006 (REACH) e che sono pertanto soggetti a requisiti di informazione molto limitati ai sensi di tale regolamento.

Al fine di migliorare le possibilità di costruzioni sostenibili, facilitare lo sviluppo di prodotti verdi e realizzare l'obiettivo dell'Unione in materia di riciclaggio dei prodotti da costruzione, le informazioni sul contenuto di sostanze pericolose dovrebbero pertanto essere incluse nella dichiarazione di prestazione.

## Dichiarazione della delegazione polacca

La Polonia non sostiene *l'accordo politico* e la versione di compromesso della presidenza della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione.

Sin dall'inizio la Polonia ha pertanto avanzato obiezioni sulla formulazione dell'articolo 4, paragrafo 1 della proposta.

Tale posizione della Polonia è motivata dal fatto che l'articolo 4, paragrafo 1 introduce *de facto*, in mancanza di una definizione per "un prodotto coperto da una norma armonizzata", il ricorso obbligatorio ad una norma armonizzata europea. Ciò risulta in contraddizione, tra l'altro, con la direttiva 98/34/CE. Inoltre, l'elaborazione facoltativa di una dichiarazione di prestazione da parte del fabbricante ai sensi dell'articolo 4 bis si riferisce soltanto ad un gruppo ristretto di specifici prodotti da costruzione.

Durante l'intero periodo delle consultazioni svoltesi in sede di gruppo, la Polonia si è dichiarata a favore dell'elaborazione facoltativa di una dichiarazione di prestazione; una recente proposta di compromesso della Polonia sull'articolo 4, paragrafo 1 bis prevedeva l'elaborazione obbligatoria di una dichiarazione solo nei casi in cui le disposizioni nazionali degli Stati membri lo richiedano. Tale proposta è stata purtroppo respinta dalla presidenza.

La Polonia sottolinea che l'articolo 4, paragrafo 1 proposto dalla presidenza potrebbe ripercuotersi sul processo di segmentazione del mercato dei prodotti da costruzione nell'Unione europea e determinare un aumento dei prezzi dei prodotti da costruzione nel mercato europeo.

Nel contempo, la Polonia desidera esprimere il suo apprezzamento per gli enormi sforzi compiuti dalla presidenza riguardo alla proposta.

### Dichiarazione della delegazione finlandese

Nel corso dei negoziati relativi al regolamento sui prodotti da costruzione la Finlandia ha espresso preoccupazioni riguardo alle conseguenze per le microimprese e gli oneri finanziari e amministrativi eccessivi loro imposti. Appare problematico prevedere un marchio CE obbligatorio allorché non esistono parametri nazionali relativi ai requisiti di base dei lavori dove il prodotto è immesso sul mercato e pertanto non vi sono ostacoli agli scambi. Tale situazione rischia di creare costi amministrativi superflui, specialmente per le microimprese. Per tali ragioni la Finlandia ritiene la proposta di compromesso non completamente in linea con i principi del miglioramento della regolamentazione. Il principio "innanzitutto pensare piccolo" avrebbe potuto essere meglio seguito nell'ambito della proposta di compromesso.

---